

« ACTIO PETITIO PERSECUTIO »

1. — Il vecchio enigma, da molti giudicato insolubile, del senso di *actio petitio persecutio* (*app.*) è stato affrontato *ex novo* dal Casavola, in una monografia di cui (spero che l'amicizia per l'autore non mi inganni) non sapresti se ammirare di più la concinnità del discorso, la tensione della dialettica, o l'eleganza (quando non cade, a volte, in ricercatezza) dell'espressione stilistica (Casavola F., *Actio petitio persecutio* [Napoli 1965] p. 120).

Il problema scaturisce da un numero assai limitato, ma assai contrastante di dati. Il trinomio *app.* figura, nel suo misterioso significato, nella *Rhet. ad Herenn.* 2.12.18, in tre leggi della Spagna romana (*Urson.* 125, 126, 128-132; *Salpens.* 26; *Malacit.* 58, 62, 67) e in alcuni testi della compilazione giustiniana (I. 3.29.2, Flor. D. 46.4.18.1, Iul. D. 46.8.23, Ulp. D. 50.16.49). Due altri testi della compilazione ne danno, ma con risultati parzialmente diversi, una spiegazione: per Papiniano (1 *def.* D. 44.7.28), « *actio in personam infertur, petitio in rem, persecutio in rem vel in personam rei persecuendae gratia* »; Ulpiano (49 *Sab.* D. 50.16.178.2), « *plerumque actiones personales solemus dicere. petitionis autem verbo in rem actiones significari videntur. persecutionis verbo* (ecco la differenza da Papiniano) *extraordinarias persecutiones puto contineri, ut puta fideicommissorum et si quae aliae sunt, quae non habent iuris ordinarii executionem* ». Queste due spiegazioni (sopra tutto quella di Ulpiano, che si riferisce anche alla *cognitio extra ordinem*) non sono evidentemente conciliabili, o pienamente conciliabili, con le altre fonti, o con tutte le altre fonti: particolarmente, col testo di Cicerone, con le tre leggi spagnuole e con la formula della *stipulatio Aquiliana* riportata dalle Istituzioni e dal testo di Florentino. Né in tutte le fonti che parlano di *app.* è parsa sinora possibile una interpretazione conforme della triade. Ond'è che il Mitteis (*RPR.* 1 [1908] 89 ss.), generalizzando un giudizio già pronunciato dal Bruns a proposito delle leggi spagnuole,

* In *Labeo* 12 (1966) 129 ss.

ha concluso qualificando *app.* un cumulo di parole senza senso, frutto della tendenza legislativa al pleonasma, e condannando altresì come illusorio, oltre che palesemente epidermico, il tentativo di spiegazione offerto da Papiniano e da Paolo.

Casavola comincia col sostenere che le due definizioni dei giuristi severiani non hanno affatto carattere generalizzante, ma sono rigorosamente attinenti a due formulari specifici: al formulario della *stipulatio Aquiliana* quella di Papiniano, al formulario delle *stipulationes emptae et venditae hereditatis* quella di Ulpiano. Caduta la necessità di far quadrare con le due definizioni il senso di *app.* nei testi estranei alla *stipulatio Aquiliana* ed alle stipulazioni di alienazione dell'*hereditas*, egli passa, con analisi dotte e sottili, ad affermare che, dovunque essa appare, la locuzione *app.* è relativa solo alla *cognitio* ordinaria, anzi alla procedura *per formulas*, e si svolge in un modo molto semplice: « *app.* è locuzione composita, dovuta alla giurisprudenza cautelare della tarda repubblica, espressiva della posizione dell'attore nella fase ordinatoria del processo, in quella del *petere* tramite la *litis contestatio*, nella terza del *persequi* davanti al giudice » (cfr. 2). Tutto questo i due giuristi severiani, Papiniano e Ulpiano, né lo seppero né furono in grado di capirlo, tanto più ch'erano assillati « dall'esigenza di un'interpretazione contemporanea, viva ed utile, che rispecchiasse nella triade *app.* la generale validità, logica e terminologica dell'*actio* a qualificare e regolare ogni richiesta di tutela esperibile in ciascuno dei due sistemi processuali », quello ordinario e quello straordinario (cfr. 119 s.).

2. — Del libro la parte che più immediatamente convince è quella dedicata al significato originario del trinomio (cfr. 76-106). Nelle tre leggi spagnuole, spiega suggestivamente Casavola, esso non ha affatto il carattere di ridondanza e di verbosità attribuitogli ingenerosamente dal Bruns, dal Mommsen e dal Wlassak, ma può spiegarsi, con alto grado di probabilità, come riferito alle fasi successive di quel processo privatistico e formulare, mediante il quale l'attore di una *petitio multae* perveniva a lucrare per sé l'importo della condanna (cfr. 81 ss.). Già questa dimostrazione sarebbe sufficiente a giustificare la locuzione, ma Casavola sostiene qualcosa di più: che essa fu inserita nelle tre leggi anche per reminiscenza ed influenza di formulari privatistici anteriori, in cui già si erano consolidati i tre significati, di *actio* come potere di promuovere il giudizio, di *petitio* come potere di tradurre la propria pretesa nella *litis-contestatio*, di *persecutio* come potere di difendere le proprie ragioni dinanzi al giudice. E quali questi formulari? A prescindere dalle *stipula-*

tionones emptae et venditae hereditatis (in cui non è testualmente provato che figurasse *app.* in luogo di un puro e semplice *actio*), due sono per Casavola indiscutibili: quello della *stipulatio Aquiliana* e quello della *cautio amplius non peti*.

Cominciamo dalla *cautio amplius non peti*. Convincentissima è la dimostrazione ch'essa attenesse al solo processo formulare (cfr. 94 ss.), e convincentissima è altresì la dimostrazione che ad essa appunto si riferisse *Rhet. ad Herenn.* 2.12.18 (cfr. 88 ss.). Ma è proprio sicuro che il formulario relativo, anziché limitarsi a parlare di *actio*, parlasse di *app.*? È proprio sicuro che *app.* non sia locuzione dell'*Auctor ad Herennium*, conforme ad una fraseologia usata anche da Cicerone (cfr. *Verr.* 4.70, su cui p. 88)? A Casavola la cosa sembra certa, perché lo si legge in *Iul. 5 ex Min. D. 46.8.23 (Iulianus respondit: verius est non obligari fideiussores: nam in stipulatione cavetur non petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio sit, et ratum habituros omnes, ad quos ea res pertinebit)*, ma, a mio sommessso avviso, è più che lecito il dubbio che ivi Giuliano, anziché riferire il tenore del formulario, invochi la funzione della *cautio* ed appunto perciò, per conferire maggiore intensità alla sua tesi, parli di *app.*, anziché semplicemente di *actio*. Comunque, va in ogni caso dato atto a Casavola che nel testo di Giuliano (siamo, dunque, in età preseveriana) *actio* ha valore di potere di agire e quindi « *petitio* e *persecutio* non possono non avere che valori omogenei e correlati a quello di *actio* », cioè « debbono corrispondere al potere (o ai poteri) di iniziativa e di impulso che l'attore spiega nel processo » (cfr. 99 ss.).

Ma il problema più grosso attiene alla *stipulatio Aquiliana*, cui Casavola dedica tutto intero il secondo capitolo (cfr. 31 ss.). Nel formulario riportato in *I. 3.29.2* e in *D. 46.4.18.1* la locuzione *app.* figura e risalta senza ombra di dubbio. Ma come si fa ad assegnarle il significato casavoliano, particolarmente se si ammette che ad esso si riferisse, con la sua spiegazione, Papiniano, nel brano riportato da *D. 44.7.28*? Casavola, che sostiene appunto il riferimento di Papiniano al formulario, è costretto, per arrivare alla sua conclusione a riesaminare molta parte della problematica relativa alla *stipulatio Aquiliana*, pervenendo alla fine ai seguenti risultati: *a)* *I. 3.29.2* non è derivato, come si tende generalmente a credere, da *Flor. D. 46.4.18.1*, ma è stato tratto (ben lo avrebbe intuito, a suo tempo, il Ferrini) dalle *res cottidianae* di Gaio, cioè da un'opera (precisa Casavola), checché si dica in contrario, sostanzialmente classica (cfr. 32 ss.); *b)* il testo « gaiano », pervenutoci attraverso le Istituzioni di Giustiniano, è più sicuro e attendibile di quello, manomesso e abbreviato, « fiorentiniano » (cfr. 37 ss.); *c)* le critiche avan-

zate da più parti contro la tradizione « florentiniana », e più ancora contro quella « gaiana », sono infondate, arbitrariamente distruttive e spesso poco serie (cfr. 44 ss., 49 ss., 58 ss. e cfr. ancora 47: « rapide e incontrollate suggestioni », quelle del Wlassak, non osservazioni critiche; ivi: dimostrazioni, quelle del Wlassak, del Segrè, del De Ruggiero, del Solazzi, « prestigiose e funambolesche, che costano ai testi un prezzo troppo alto per essere serio »; 61: « priva di dimostrazioni serie », la tesi del Wlassak; 62: « abile escamotage », una spiegazione del Meylan); *d*) una critica « chiarificante », e non « dissolvitrice » (cfr. 47), porta a ritenere che la *stipulatio Aquiliana* sia stata, sin da Aquilio Gallo, una stipulazione novativa, dunque relativa a sole *obligationes* (civiltistiche), ma si sia differenziata dalle stipulazioni novative ordinarie per il fatto di accompagnarsi ad una *acceptilatio*, da pronunziarsi nello stesso giorno, sicché da essa non nasceva l'*actio ex stipulatu* (cfr. 66-71 e cfr. ancora 65: « dalla novazione ordinaria il creditore ha azione, da quella aquiliana no »; 72: « nella *stipulatio Aquiliana*, essendo l'effetto novativo limitato a costituire, in luogo delle *plures obligationes* precedenti *quoquo modo contractae*, un'unica *obligatio verbis*, che renda possibile il compimento del *contrarius actus*, egualmente *verbis*, dell'*acceptilatio*, un'*actio* dalla *nova obligatio* non ha modo di nascere »); *e*) non deve far specie, pertanto, che nel formulario della *stipulatio Aquiliana* si enumerassero, *ad abundantiam*, anche le azioni reali che il creditore avrebbe potuto esercitare (nella veste di proprietario della *res* dedotta in obbligazione) contro il debitore (che quella *res* possedesse, detenesse, o avesse dolosamente cessato di possedere o detenere), perché tanto non sorgeva problema circa la trasfusione di queste azioni in un'*actio ex stipulatu* (cfr. 68 ss., 71 ss.): l'inserzione era fatta al fine di evitare che il debitore fosse esposto, dopo l'*acceptilatio*, ad un'*actio in rem*, cui non avrebbe potuto opporre la novazione, estintiva della sola *actio in personam* scaturita dall'*obligatio*; *f*) il richiamo all'*app.*, contenuto nel formulario, non ha peraltro valore di riferimento alle *actiones in rem* (cui il formulario accenna solo successivamente), ma è inteso a specificare nel senso casavoliano l'*agere in personam* scaturente dalle *obligationes* novate (cfr. 66 ss.); *g*) Papiniano pasticciò tutto e, ritenendo falsamente che il riferimento alle *actiones in rem* avesse inizio già con la clausola *app.*, si sforzò di interpretare la triade nel modo che sappiamo (cfr. 73 ss.).

3. — Per esser franco, questa ricostruzione abilissima (no, non intendo qualificarla, perché abilissima, di escamotage) mi lascia ammi-

rato, ma non convinto. Sarebbe interessante discuterla punto per punto, ma non è questo il luogo. Diamo dunque per ammesso che il formulario riportato dalle Istituzioni di Giustiniano sia di derivazione gaiana e che le *res cottidianae* di Gaio siano opera di mano classica. Lavoriamo pure sul solo formulario « gaiano » e cerchiamo di astrarre, per ora, dalle funambolesche, e talora furbesche, fabulazioni di certi critici che, sino ad ieri, ritenevamo modelli altissimi di serietà, di rispettabilità e di acutezza. Fermiamoci alla tesi casavoliana che costituisce il perno di tutta quanta la sua rielaborazione storiografica: la tesi (esposta dianzi *sub d*) secondo cui, a dir così, *stipulatio Aquiliana non parit actionem ex stipulatu*.

Se anche vi fosse (e non v'è) un qualche testo, giuridico o non giuridico, che lo affermasse per esplicito, mi rifiuterei di credervi, ed eserciterei contro quel testo, senza vergogna alcuna, la più corrosiva delle critiche « dissolvitrici ». Che Aquilio Gallo abbia escogitato la sua *stipulatio* novativa al solo scopo di farla seguire al più presto, anzi immediatamente dall'*actus contrarius* dell'*acceptilatio*: questo senz'altro. Che novantanove volte su cento (diciamo anche, cento su cento) le parti della *stipulatio Aquiliana* passassero subito a recitare l'*acceptilatio*: questo è fuori discussione. Ma che questo strettissimo vincolo di interdipendenza tra *stipulatio* e *acceptilatio* facesse sì che dalla prima non scaturisse l'*actio ex stipulatu*: questo è, a mio avviso, impossibile. Dalla *stipulatio Aquiliana* certamente nasceva l'*obligatio ex stipulatu* tra le parti (come si sarebbe potuto verificare altrimenti l'effetto novativo e che bisogno vi sarebbe altrimenti stato di estinguere la *nova obligatio* mediante l'*acceptilatio*?): ora, che *obligatio* sarebbe mai stata quella sprovvista di *actio*, anzi che altro era l'*obligatio ex stipulatu* se non, sotto altro profilo, la stessa *actio ex stipulatu*? Del resto, non mi sembra che la tesi di Casavola possa trovare conforto, sia pure indiziario, nei testi dai quali sarebbe delineata come « tipica di questa fattispecie negoziale una vicenda unica e unitaria, che si inizia con la *stipulatio* e si conclude con l'*acceptilatio* ») (cfr. 64 s.): Sabino (Ulp. D. 2.15.4) afferma che *Aquiliana stipulatio omnimodo omnes praecedentes obligationes novat et peremit ipsaque peremitur per acceptilationem* (dunque, il *peremi* dell'*acceptilatio* è un *posterius* rispetto al *novare et perimere* della *stipulatio*); Florentino (D. 46.4.18.1) parla egualmente di un'*acceptio* (o *acceptilatio*) che *sequitur* la *stipulatio Aquiliana*; I. 3.29.2 è un po' confusionario nel sommario introduttivo (*Est prodita stipulatio, quae vulgo Aquiliana appellatur, per quam stipulationem contingit, ut omnium rerum obligatio in stipulatum deducatur et ea per acceptilationem tollatur*), ma è

chiarissimo proprio nel formulario, perché prima riporta la formula della *stipulatio* e poi quella dell'*acceptilatio*, nella quale si chiede l'*acceptum habere* in ordine a *quidquid tibi hodierno die* (perché non *nunc*?) *spopondi* (e *spopondi per Aquilianam stipulationem*, cosa diversa dalla successiva *acceptilatio*). Che *stipulatio* e *acceptilatio* si inserissero in una fattispecie unitaria, sia pure; ma che fossero una « vicenda negoziale » unica, no: solo se fossero state una vicenda negoziale unica, cioè un solo negozio (un negozio misto, diremmo oggi), si sarebbe potuta verificare una sorta di indistinzione degli effetti tipici dell'uno e dell'altro negozio, da cui il negozio composito sarebbe derivato. L'equivoco, se non erro, è tutto qui.

Ciò posto, rileggiamo il formulario dell'*Aquiliana stipulatio*, quale ci è riferito (del resto, con una sola variante importante rispetto a Flor. D. 46.4.18.1) da I. 3.29.2: *quidquid te mihi ex quacumque causa dare facere oportet oportebit praesens in diemve, quarumque rerum mihi tecum actio quaeque abs te petitio vel adversus te persecutio est erit quodque tu meum habes tenes possides possideresve dolove malo fecisti, quo minus possideas: quanti quaeque earum rerum res erit, tantam pecuniam dari stipulatus est Aulus Agerius, spopondit Numerius Negidius*. Di fronte a questo testo, che non parla solo di obbligazioni (*quidquid te mihi ex quacumque causa dare facere oportet rell.*), ma parla chiaramente anche di *actiones in rem* (*quodque tu meum habes rell.*), le soluzioni possibili in sede critica sono quattro: *a*) o si ritiene che, essendo la *stipulatio Aquiliana* sempre rimasta in età classica una stipulazione novativa, *quodque — possideas* è una inserzione postclassica (tesi sostenuta, tra gli altri, dal De Ruggiero e dal Solazzi: cfr. 51 s.); *b*) o si ritiene che la *stipulatio Aquiliana* non abbia mai avuto in età classica carattere novativo ed abbia perciò avuto tratto anche a rapporti reali (tesi sostenuta dal Meylan e dal Marrone, i quali dunque espungono l'accento alla novazione da D. 2.15.4 e dall'esordio di I. 3.29.2: cfr. 61 ss.); *c*) o si ritiene che *quidquid — in diemve* alluda alle obbligazioni contrattuali civili, *quarumque — erit* alluda agli altri vincoli obbligatori, *quodque — possides* si riferisca all'*actio ad exhibendum* e *possideresve — possideas* (indubbiamente relativo all'*actio in rem*) sia interpolato (tesi sostenuta dal Wlassak: cfr. 59 ss.); *d*) o si ritiene infine che la *stipulatio Aquiliana* sia sorta come relativa alle sole obbligazioni civili e sia stata posteriormente estesa, nel corso del periodo classico, anche ai rapporti reali, mediante l'inserzione nel formulario di *quodque — possides* (o anche di *possideresve — possideas*, se non se ne vuole ammettere, con la *communis opinio*, l'inserzione postclassica). Io do atto a Casavola che l'ipotesi

più debole è certamente la terza, cui sono state mosse da più parti critiche di fondo. Condivido anche la sua tendenza a giudicare troppo alto il prezzo che la prima ipotesi fa pagare ai testi. Penso, peraltro, che la seconda ipotesi, specie se tradotta in quella che avanzo *sub d*, sia di gran lunga la più plausibile, e che non occorra nemmeno pensare alla interpolazione di *novat et* in Sab.-Ulp. D. 2.15.4. La *stipulatio Aquiliana* sorse in ordine alle sole obbligazioni civilistiche (*quidquid rell.*) e forse era priva alle origini di effetto novativo (cfr. Daube, *Novation of Obligations giving a Bonae fidei iudicium*, in *ZSS.* 66 [1948] 129); l'effetto novativo le fu forse espressamente riconosciuto da Sabino (cfr. 65 nt. 67, in relazione a D. 2.15.4: non deve far specie che Ulpiano chiosi *et hoc iure utimur*, perché è chiaro che egli si limita a confermare la vigenza ai suoi tempi dell'insegnamento di Sabino); di regola essa rimase essenzialmente relativa alle *obligationes*, ma, nell'epoca intercorrente tra Sabino e Florentino (o, se si vuole, il Gaio delle pretese *res cottidianae* classiche), si provvide ad inserire nel formulario anche la clausola relativa ai rapporti reali, e più precisamente alle azioni dello *stipulans* contro il *promissor* che *habet tenet possidet*: il che fu forse collegato al fatto che in questa stessa epoca fu introdotta nel nostro formulario la clausola *quanti quaeque — tantam pecuniam*, con la quale si veniva a riversare ogni diritto dello *stipulans* verso il *promissor* in un equivalente pecuniario complessivo (cfr. 68 ss.). Anche questa è una ipotesi, sia chiaro, ma è una ipotesi il più possibile conservativa. Alla quale non pare il caso di opporre che un formulario, una volta costituito, difficilmente si trasforma col tempo (cfr. 38 s.), perché è vero, a mio giudizio, esattamente il contrario: un formulario, giudiziale o stragiudiziale che sia, non nasce mai in modo da saper contemplare tutte le possibilità e le evenienze, ma si modifica, e si integra, e si moltiplica in previsioni sottili, solo col passar del tempo, man mano che la prassi, al cui servizio il formulario è destinato, esprime le sue varie, inizialmente inimmaginate, esigenze. Tendenti all'immutabilità sono le forme, non i formulari.

Veniamo adesso alla questione di *app.* nel formulario della *stipulatio Aquiliana*, e quindi al problema circa la genuinità della clausola *quarumque rerum mihi tecum actio quaeque abs te petitio vel adversus te persecutio est erit*. Per *quarumque rerum mihi tecum actio (est erit)*, io penso che Casavola sia nel giusto, quando rileva che la frase « è strettamente legata alla precedente, in subordinazione relativa » e pertanto assume che essa « non contempla affatto obblighi... ulteriori rispetto alle *obligationes* enunciate dal *quidquid* della clausola precedente » (cfr. 67). Ma l'argomento non vale per *quaeque abs te petitio vel adversus*

te persecutio (est erit): qui non c'è subordinazione, ma correlazione (*quaeque*) rispetto al *quidquid rell.*, e dunque la frase dice, rispetto al *quidquid rell.*, qualcosa di altro, sia pure solo a titolo di iterazione o di ridondanza. Allusione alle *actiones in rem*? Non direi, visto che dei rapporti reali si passerà a parlare nella clausola successiva (*quodque rell.*). Forse la *petitio* e la *persecutio* sono anch'esse il frutto di una inserzione postaquiliana (e preflorentiniana), con la quale si è voluta completare nel formulario la gamma dei rapporti relativi considerati, alludendosi cioè anche ai crediti tutelati *iure honorario*. Certo è tuttavia che in questo luogo la triade *app.* non può indicare la progressione di situazioni giuridiche processuali sostenuta da Casavola. A parte il fatto che non si vede a che sarebbe servita in sede pratica quella enumerazione di situazioni progressive, vi è, ripeto, che non leggiamo nel formulario un *quarum rerum mihi adversus te actio petitio persecutio est erit*, o alcunché di simile, ma vi troviamo chiarissima una distinzione di tre nozioni, che possono anche essere sostanzialmente simili (cioè costituire dei sinonimi messi insieme per amor di pleonasm), ma che sono sicuramente autonome e non collegate o subordinate tra loro.

4. — Possibile che Papiniano, illustrando la formula della *stipulatio Aquiliana*, abbia avuto le traveggole a tal punto, da intendere *petitio* come allusivo all'*actio in rem* e *persecutio* come allusivo non si capisce troppo bene a che cosa? Quella formula era a lui, come ad ogni altro giurista coevo, troppo familiare perché egli non sapesse che col riferimento alle *actiones in rem* la *petitio* non aveva nulla a che fare. In termini di probabilità, è di gran lunga più attendibile che si sbagli noi moderni, piuttosto che il giurista romano. Perciò mi permetta Casavola di non essere affatto persuaso dell'errore di Papiniano: anzi, visto che la *stipulatio Aquiliana* era in uso anche in età postclassica, aggiungerò che, ove si ritenga che i *libri definitionum* siano un elaborato postclassico, non sarei nemmeno convinto dell'errore del compilatore postclassico. Il riferimento leneliano di D. 44.7.28 alla *stipulatio Aquiliana* è arbitrario, e lo hanno ben visto il Wlassak e il Segrè (cfr. 74 nt. 803: è vero che nel primo libro *definitionum* si accennava anche alla *stipulatio Aquiliana*, come risulta da D. 2.15.5, ma i *libri definitionum* erano due soltanto, quindi ciascuno di essi aveva possibilità di alludere ad una buona metà dello scibile giuridico romano e la ricostruzione palinogenetica basata sulla collocazione di D. 44.7.28 nel primo libro ha probabilità estremamente ridotte. Papiniano, interpretando *app.*, non intese riferirsi alla *stipulatio Aquiliana*, ma tentò una nozione generale del trinomio. E se si riferì

alla *stipulatio Aquiliana*, egualmente è a credere, a mio sommessimo avviso, che egli non abbia inteso di interpretare la clausola *quarumque rerum rell.*, ma abbia tutt'al più preso lo spunto da quella clausola per chiarire che, al di fuori di essa e in linea generale, *actio in personam infertur rell.*

Quanto ad Ulp. D. 50.16.178.2, valgano considerazioni analoghe a quelle svolte per Papiniano. Casavola ci ha convinto che Ulpiano stava trattando delle *stipulationes emptae et venditae hereditatis*, ma, come si è già rilevato, nessuna fonte ci prova che i formulari relativi a quelle *stipulationes* avessero il trinomio *app.* Se lo avevano, è chiaro che Ulpiano non può aver peccato di tanto grossolana incomprendimento, da non rendersi conto dei significati casavoliani: dunque, quei significati, sempre in termini di probabilità, almeno relativamente alle stipulazioni di compravendita ereditaria, devono essere ritenuti inesatti. Se non lo avevano, e si limitavano a parlare di *actiones*, possiamo invece capire come Ulpiano abbia potuto trarre spunto da essi per spiegare, in termini definitivi generali, che *plerumque actiones personales solemus dicere*, mentre (*autem*), col termine *petitio*, *in rem actiones significari videtur*, e così via dicendo. Definizione generale anche in questo caso, contrariamente a quanto pensa Casavola; ma nel contempo, come giustamente Casavola sostiene (cfr. 7 ss.), definizione che non intendeva affatto applicarsi « a tutti i contesti in cui era collocato il trinomio », sebbene certamente si applichi (Casavola lo dimostra 11 ss.), a quel passaggio del libro 59 *ad edictum* (D. 50.16.49), in cui, definendo i *bona*, Ulpiano vi fa rientrare *si quid est in actionibus petitionibus persecutionibus*.

Concluderei, pertanto, che il senso « repubblicano » del trinomio *app.* fu proprio quello penetrato con tanto acume da Casavola, e che questo senso originario si ritrova, oltre che nelle leggi spagnuole, anche in Giuliano (D. 46.8.23). Tuttavia non è provato che il trinomio figurasse nei formulari cauzionali repubblicani; anzi, quanto al formulario della *stipulatio Aquiliana*, è probabile che la menzione della *petitio* e della *persecutio* sia stata interpolata nella formula durante il corso dell'età classica pre-severiana e senza menomamente voler richiamare, al di là dell'assonanza della locuzione, i significati repubblicani. Minima l'importanza pratica della triade, insomma. In età severiana, Papiniano e Ulpiano, attratti dalla sonorità del trinomio *app.*, ma indifferenti alla sua significazione originaria, cercarono di utilizzarlo per indicare ogni possibile azione, ma lo spiegarono ciascuno a suo modo (l'uno prescindendo dalla *cognitio extra ordinem*, l'altro tenendo conto anche di quella), e crearono così, involontariamente, quell'enigma, che Casavola ha tanto validamente contribuito a risolvere.